

4. LE ATTIVITÀ A FAVORE DI ENTI E SOCIETÀ SPORTIVE

Sintesi delle disposizioni

Il D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120 in tema di enti e lavoratori sportivi ha introdotto modifiche ai precedenti DD.LLggss 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport introdotta dalla Legge delega n. 86/2019.

Ai fini della disciplina delle incompatibilità, si segnala quanto previsto dall'art. 25, comma 6 del D.Lgs 26/2021, come modificato dal comma 17 dell'art 1 del D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120:

a) Il volontariato sportivo:

Le Associazioni e gli Enti Sportivi possono avvalersi per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di volontari, le cui prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo.

Possono rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza, anche a seguito di autocertificazione, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività per le quali è ammesso il rimborso.

I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, fra le quali le scuole, possono prestare attività come volontari per le Associazioni e gli Enti Sportivi fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, **previa comunicazione** alla Pubblica Amministrazione di competenza.

b) Il lavoro sportivo:

Qualora l'attività rientri nell'ambito del "lavoro sportivo" possono verificarsi due casi:

- se prevede un compenso fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, è sufficiente la **comunicazione preventiva** (ai sensi dell'art. 53 comma 6, lettera f-ter del D.Lgs. 165/2001 - cfr. documento "Attività che non necessitano di autorizzazione");

- se prevede un compenso superiore ai 5.000 euro annui, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni potranno svolgere la loro attività solo dietro **autorizzazione** dell'Amministrazione di appartenenza che potrà rilasciarla o rigettarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, basandosi su criteri stabiliti con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport. Superati i 30 giorni dalla presentazione della richiesta, qualora non intervenga il rilascio dell'autorizzazione né il rigetto dell'istanza, si applica il principio del silenzio assenso (la richiesta si intende accettata).

I parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuita al personale delle amministrazioni pubbliche (fra le quali anche le scuole) sono stati stabiliti con Decreto Ministeriale del 10 novembre 2023, adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per lo Sport e i giovani:

- Le Pubbliche Amministrazioni titolari del rapporto di lavoro dovranno autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - Assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, tenendo presente la qualifica, la posizione professionale e le attività assegnate.
 - Insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione.

- L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione, non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
- Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l'attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
- Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

Alcune osservazioni per quanto riguarda la scuola:

- Le norme sulle attività per enti e società sportive rivestono il ruolo di *lex specialis* che disciplina il settore.
- È del tutto irrilevante la natura del contratto sportivo, che può essere subordinato, autonomo, co.co.co. o occasionale.
- Sostanzialmente, il provvedimento limita a 9 ore settimanali il lavoro sportivo da parte dei docenti di educazione fisica della secondaria e a 11 ore settimanali per i docenti di educazione motoria della primaria a tempo pieno.
- Il docente valuterà l'opportunità di svolgere il lavoro sportivo contestualmente alla prestazione di lavoro presso la scuola, anche alla luce dei principi del Codice di comportamento del pubblico dipendente e si asterrà dallo svolgimento della stessa laddove ravvisi conflitti, anche solo potenziali, di interesse o, comunque, una compromissione della sua imparzialità, obiettività e indipendenza.
- Le autorizzazioni ai docenti hanno validità per l'intero l'anno scolastico. Resta salva la facoltà da parte del Dirigente Scolastico di revocare l'autorizzazione in corso d'anno, quando il dipendente non assolva a tutti i suoi doveri o comprometta la sua imparzialità, obiettività e indipendenza.

Modalità di presentazione della domanda

Vanno presentate:

- la comunicazione di svolgere l'attività di volontario sportivo mediante il modulo ALLEGATO F;
- la richiesta di autorizzazione a svolgere l'attività di lavoratore sportivo mediante il modulo ALLEGATO G.

In quest'ultimo caso scuola ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi e rilasciare l'autorizzazione.

Superati i 30 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia pervenuta risposta, si applica il principio del silenzio assenso (la richiesta si intende accettata).

In caso di diniego ha l'obbligo di mettere per iscritto i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90, novellato dall'art. 6 della Legge n. 15/2005.

Comunicazione alla Funzione Pubblica (Anagrafe delle Prestazioni)

La legge 190/2012 ha modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001: la norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano

comunicare in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi (Anagrafe delle Prestazioni).

Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni

Ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.Lgs. 165/2001, se l'attività svolta dal dipendente e ricadente nei casi sopra indicati viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del DS si applica la risoluzione del contratto e l'applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità.

Personale in regime di part time non superiore al 50% dell'orario

Ai sensi dell'art. 1, commi da 57 a 61 della L. 662 del 23/12/1996, i dipendenti in regime di part time fino al 50% dell'orario possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (ma non con una Amministrazione Pubblica) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Sono comunque tenuti a comunicare lo svolgimento dell'attività aggiuntiva, a pena decadenza dall'impiego (art. 1, c. 61, L. 662/1996) attraverso la presentazione del modulo ALLEGATO A.

Normativa di riferimento

Art. 25, comma 6 del D.Lgs 26/2021, come modificato dall'art 1, comma 17, del D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120:

*«6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di **volontari** la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa **comunicazione all'amministrazione di appartenenza**. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del **lavoro sportivo** ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo **previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza** che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerche. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.»*

Art. 2 del DM del 10 novembre 2023:

“1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;

b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione;

2. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio ne' intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Resta fermo che l'attività autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

4. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

5. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a) e b), devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente”.